



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

ALLEGATO 2.1

APPALTO G.T.T. N. 87/2020

LOTTO 7 - CA.NOVA - CAPITOLATO 2

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
GARANZIE VARIE
AUTOVEICOLI DI SERVIZIO – AUTOCARRI – TARGA PROVA
AUTOVEICOLI NOLEGGIO DA RIMESSA**

GIUGNO 2020

(in armonia con la normativa italiana ed europea)



Strada Carpice n. 10- 10024 Moncalieri (TO) * Tel. 011/6467035 e Fax 011/646392
C.F. e P.IVA 04915230017 * n. REA 669953 n. R.I. Torino 4919/85 * Capitale sociale 200.000,00
info@canovaspa.it – canovaspa@pcert.it



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

**Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da
rimessa – Targa prova**

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del DLGS 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

**Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante della Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)
Garanzie varie.**

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO – AUTOCARRI – AUTOVEICOLI NOLEGGIO DA RIMESSA – TARGA PROVA

CHI ASSICURIAMO

CA.NOVA S.p.A. C.F. 04915230017
STRADA CARPICE N. 10 – 10024 MONCALIERI TO

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO – MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 31/07/2020 ALLE ORE 24 DEL 31/07/2021
DURATA ANNI 1
DISDETTA NO OBBLIGO
RATEAZIONE ANNUALE
SCADENZA RATE IL 31/07

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO
ACCESSORI
IMPONIBILE
IMPOSTE
TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'impresa delegataria nelle forme di rito.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.

Polizza

Il documento che prova e regola l'assicurazione.

Capitolato

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Assicurato

Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Società/assicuratori

La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Conducente

La persona alla guida del veicolo.

Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Società.

Legge

Il D.Lgs. 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno

Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

Danno totale

Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno parziale

Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori al 75% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Circolazione

Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.

Indennizzo/risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo/risarcimento

Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.

Massimale per sinistro

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Degrado d'uso

Rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Usura

Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo

Prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

Valore assicurato

Valore dichiarato in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale

Valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dall'Eurotax Giallo.

Franchigia

Importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'assicurato.

Scoperto

Percentuale del danno a carico esclusivo dell'assicurato.

Accessori

Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.

Optional

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Tariffa

La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Tariffa fissa

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del bonus/malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

Bonus/malus

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n. 4/2006 s.m.i. e relativi allegati.

Classe di merito di conversione universale

È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4/2006 ss.mm.ii.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

Attestato di rischio

Documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli

Documentazione assicurativa

Il certificato di assicurazione e la carta verde.

Periodo di assicurazione

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Periodo di osservazione

Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.

CID

Convenzione Indennizzo Diretto.

Impresa gestionaia

L'impresa di assicurazione tenuta alla gestione de danno ai sensi della Convenzione CID – CTT.

Impresa debitrice

L'impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestionaia.

CTT

Convenzione Terzi Trasportati.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

ATTIVITA' ED OGGETTO SOCIALE DELL'ASSICURATO

La società è Impresa collegata a GTT S.p.A., ente aggiudicatore a sua volta in controllo pubblico operante nei settori speciali ai sensi del Codice dei contratti pubblici e che detiene la maggioranza del capitale sociale, e per tale ente aggiudicatore la società svolge almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato totale.

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e nello specifico:

- A) L'erogazione di servizi urbani, suburbani ed extraurbani di trasporto passeggeri;
- B) Il noleggio da rimessa di autovetture con conducente;
- C) Il noleggio da rimessa con autobus con conducente;
- D) Il noleggio di autovetture e furgoni senza conducente;
- E) I servizi con autovetture ed autobus a chiamata (c.d. "Telebus");
- F) La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico ed a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- G) L'autotrasporto di merci conto terzi;
- H) La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;
- I) La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- L) La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- M) Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci;
- N) L'esercizio di officina di riparazione automezzi;
- O) La concessione in uso di diritto di know how relativamente alle attività di cui sopra.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti di legge, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint ventures", società miste, consorzi, società consortili, raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo, nei limiti di legge con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico ed in via non prevalente. La società, nei limiti di legge, può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate anche mediante il rilascio di avalli, garanzie finanziarie e fidejussioni nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini, nonché compiere qualsiasi operazione che abbia relazione con l'oggetto sociale, purché si tratti di attività non preclusa e per l'esercizio della quale la società presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

MASSIMALI RCA indicati nella sezione VI di questo capitolato e nell'allegato 2.2
Elenco Autoveicoli

Da minimo € 12.000.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per ogni sinistro

Da minimo € 12.000.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per danni a persone

Da minimo € 12.000.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per danni a cose

Garanzia Cristalli: la garanzia cristalli è prestata con un massimale di € 1.000,00.= per sinistro.

La compagnia assicurativa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione del cristallo comprese le spese per la messa in opera o la eventuale riparazione entro il limite sopra indicato.

FRANCHIGIE**FRANCHIGIA FISSA RESPONSABILITA' CIVILE**

Nessuna franchigia Assicurazione RCA

FRANCHIGIE E SCOPERTI SEZIONE DANNI

Franchigie e scoperti: Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di:

- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento itinere;
- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico;
- Nessuno scoperto in caso di grandine, ma con un minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico ed in itinere.

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione della franchigia fissa per sinistro, dove e se eventualmente prevista. e tenendo conto del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuale indicati in polizza.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente.

A richiesta del Contraente la Società è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso del periodo.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare il premio alla firma del contratto.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi nel corso del periodo assicurativo, verrà pagato o restituito il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo in ragione di 1/365 (1/366 nel caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione del Contraente.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da
rimessa – Targa prova

SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il premio è annuale. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

ART. 3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, con telefax o a mezzo posta elettronica, indirizzati alla Sede Territoriale oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART. 4 BUONA FEDE

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle informazioni ricevute dal Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le omissioni od inesatte informazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte sulle informazioni e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, ma non comportano la risoluzione del contratto né costituiscono giusta causa o giustificato motivo di recesso da parte della Società.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

ART. 5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente ne darà comunicazione alla Società.

ART. 6 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizze stipulate con altre Compagnie di assicurazione.

ART. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

ART. 8 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è in via esclusiva quello di Torino.

ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali si rinvia alle norme di legge vigenti ed a quanto indicato nella Lettera di invito.

ART. 10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) del premio della polizza scaduta per ogni giorno di copertura.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., la Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

ART. 12 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da
rimessa – Targa prova

sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

SEZIONE III

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Assicurazione R.C.A.

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, si trova nel tabulato allegato 2.2 Elenco Autoveicoli, che verrà di volta in volta aggiornato in relazione all'inclusione o esclusione dei veicoli.

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.

ART. 14 ALTRE GARANZIE PREVISTE

La Compagnia aggiudicataria tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi descritti nelle garanzie sottoelencate, che siano indicate in polizza previa richiesta dell'Assicurato, con applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.

- **Furto totale o parziale**

Furto o rapina consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.

- **Furto Totale**

Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle autorità competenti: in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.

- **Incendio**

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Il ricorso terzi da incendio si intende operante solo se espressamente richiamato in polizza.

- **Atti vandalici**

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari cioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio

- **Calamità Naturali**



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine o altra calamità naturali Terremoti o eruzioni vulcaniche.

- **Cristalli**

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite che deve essere indicato in polizza senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Eventuali obblighi per cui l'Assicurato debba avvalersi per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza o di carrozzerie convenzionate con la compagnia dovrà essere tassativamente indicato in polizza.

ART. 15 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli assicurati per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati e l'uso di targa prova.
- b) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso al Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- c) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente e in forza di specifico contratto di appalto;
- d) per i sinistri derivanti da scoppio o afflosciamento di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche;
- e) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- f) per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e il loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
- g) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- h) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e ss. C.C. nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano, anche in caso di mancanza delle autorizzazioni amministrative ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada.

ART. 16 SOVRACCARICO

La garanzia è estesa all'eventuale sovraccarico, entri i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

ART. 17 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante che i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalle norme di legge e sempre ch  non si tratti di soggetto risultato alcolista all'ultima visita effettuata dalla Contraente. Resta ferma, in entrambi i casi, la rivalsa nei confronti del conducente.

- b) Viene esclusa la rivalsa nei confronti del contraente nel caso di veicoli con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.

ART. 18 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Non   considerato terzo il conducente del veicolo assicurato.

Sono considerati terzi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- a) il Comune di Torino, tutte le Aziende controllate o partecipate dal Comune di Torino, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonch  le cose di loro propriet  non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di societ  e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori e il Legale rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;
- d) i conducenti di mezzi di propriet  della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es: locazione, comodato, ecc.).
- e) GTT S.p.A. e le sue controllate e/o partecipate.

ART. 19 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Citt  del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunit  Economica Europea.

L'assicurazione   valida altres  per tutti gli Stati per i quali vale la Carta Verde.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia   operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

ART. 20 PREMIO

Il premio anticipato per la prima annualità sarà determinato sulla base degli effettivi mezzi assicurati alla decorrenza del contratto.

Al termine della annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Ai fini della determinazione del premio per la sezione Assicurazione RCA si stabilisce quanto segue:

- **Autovetture e Autovetture noleggio da rimessa – Autocarri conto proprio e conto terzi – Targa prova** : il premio è annuale calcolato nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione; ai fini delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - *Primo periodo*: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - *Periodi successivi*: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Ai fini della determinazione del premio per la sezione Garanzie varie si stabilisce quanto segue:

Autovetture e Autovetture noleggio da rimessa – Autocarri conto proprio e conto terzi – Targa prova : il premio è annuale è determinato sulla base di partenza dello schema riportato alla sezione VI del presente capitolato, la società assicurativa che partecipa alla gara indica il tasso/i imponibile/i pro mille.

ART. 21 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Il premio viene eseguito normalmente presso la Società o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i certificati di assicurazione con validità per il periodo garantito previsti dalle disposizioni in vigore.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nella osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

ART. 23 MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Le denunce saranno effettuate dagli uffici del Contraente con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dal Contraente stesso.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

La trasmissione dei rapporti interni potrà avvenire, a richiesta del Contraente, a mezzo di posta elettronica.

Relativamente alla gestione dei sinistri del presente contratto, le denunce e tutta la successiva corrispondenza e documentazione verrà tenuta direttamente dalla Contraente e dalla Società. Le denunce dei sinistri potranno essere effettuate dagli uffici del Contraente senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

ART. 24 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, entro 15 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di eventi "socio-politici" o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

ART. 25 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli Amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende, in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/1975, né delle spese di giustizia penale.

ART.26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART.27. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART.28. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da
rimessa – Targa prova

SEZIONE IV CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

ART.29. MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER I SINISTRI DEL CONTRAENTE

Le pratiche relative ai sinistri dovranno essere inviate ad un unico Ufficio di liquidazione della Società, che dovrà essere adeguatamente strutturato e lo staff dovrà comprendere un responsabile per la gestione dei sinistri.

I rapporti tra l'Ufficio di liquidazione della Società e gli uffici del Contraente saranno gestiti con l'utilizzo della numerazione di pratica stabilita dal Contraente e riportata sui rapporti trasmessi per la denuncia.

ART.30. ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEI SINISTRI E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli Uffici di liquidazione della Società, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con, a richiesta, fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo.

Alla fine di ogni esercizio, entro i quattro mesi successivi, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Nei tre anni successivi alla scadenza dell' esercizio, a seguito di richiesta del Contraente ed entro 90 giorni dalla stessa, la Società dovrà inviare al richiedente i dati di cui sopra aggiornati.

Ogni 60 giorni la Società dovrà trasmettere al Contraente le definizioni, parziali o totali, effettuate dai suoi Uffici di liquidazione, registrate su apposito supporto informatico del tipo indicato dal Contraente, con rispetto della impostazione tecnica che renda possibile il riversamento dei dati sul suo programma sinistri.

ART.31. DANNI DA INQUINAMENTO

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

ART.32. RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 1.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

**Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da
rimessa – Targa prova**

SEZIONE V CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

- A) Quando il veicolo al momento del sinistro è guidato da persona che si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada; in tal caso, il conducente è tenuto a rimborsare alla Compagnia di Assicurazioni l'indennizzo pagato al terzo fino al limite di € 1.000,00;
- B) Per i danni subiti dalle persone trasportate se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione;
- C) Se al momento del sinistro il veicolo non era ancora stato sottoposto alla revisione di legge del periodo in quel momento in corso purché avesse superato la revisione relativa al periodo precedente;
- D) Nel caso di veicolo a noleggio con conducente anche se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo è condotto da una persona diversa dal proprietario o da un suo dipendente.

In tutti i predetti casi A) B) C) D) non è operante la rivalsa nei confronti del contraente.

- E) Possibilità di sospensione di alcuni mezzi (causa manutenzione) con normale conteggio in sede di regolazione premio sul libro matricola (esclusione/inclusione).
- F) Deroga per quanto previsto dall'articolo delle CGA (autovetture a noleggio con conducente) l'assicurazione deve valere anche se alla guida del veicolo si trovi un conducente che non sia dipendente della ditta assicurata, ma di altre ditte esterne ad essa consociate e/o contrattualmente collocate, nonché i lavoratori dipendenti con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
- G) Formalizzazione e/o accordo relativamente al rimborso del fermo tecnico pari a € 350,00= al giorno per sinistro (procedura CID).



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri –
Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

SEZIONE VI CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio della presente polizza, soggetto a regolazione posticipata, si intende determinato come segue :

TABELLA CONTEGGIO PREMIO RCA

SEZIONE AUTOVEICOLI RCA

	Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenz a max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	337	DZ 972 FP	FIAT SEICENTO 1.1	NO	Autoveicolo	4	40	12.000.000	Classe di Merito 1	
2	477	DV 723 KG	SUBARU IMPREZA	NO	Autoveicolo Noleggio senza conducente	5	110	12.000.000	Classe di Merito 9	
3	487	DC 049 ZN	FIAT PANDA D	NO	Autoveicolo	5	51	12.000.000	Classe di Merito 1	



Strada Carpice n. 10- 10024 Moncalieri (TO) * Tel. 011/6467035 e Fax 011/646392
C.F. e P.IVA 04915230017 * n. REA 669953 n. R.I. Torino 4919/85 * Capitale sociale 200.000,00
info@canovaspa.it – canovaspa@pcert.it



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

**SEZIONE
AUTOCARRI RCA**

	Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenz a max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	478	EM 553 KF	PEGEOUT 206	NO	Autocarro	2	50	12.000.000	Classe di Merito 15	
2	479	CX 491 SC	FIAT 600	NO	Autocarro	2	40	12.000.000	Classe di Merito 9	
3	482	DS 521 LK	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro	2	55	12.000.000	Classe di Merito 16	
4	483	DK 722 VS	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro	2	51	12.000.000	Classe di Merito 8	
5	484	EB 977 PP	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro	2	55	12.000.000	Classe di Merito 11	
6	485	FL 218 SV	FORD TRANSIT FCD	SI	Autocarro	3	96	12.000.000	Classe di Merito 12	
7	481	FK 645 GA	FORD FOCUS WAGON 1.5 VAN	SI	Autocarro CONTO TERZI	4	88	12.000.000	Classe Di Merito 12	



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri –
Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

SEZIONE AUTOVEICOLI NOLEGGIO RIMESSA RCA

	Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenz a max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	410	EL 238 BV	FIAT DUCATO 120 MULTIJET 88 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	9	88	50.000.000	Classe di Merito 13	
2	486	FN 918 FH	ALFA ROMEO GIULIETTA SUPER	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	5	110	25.000.000	Classe di Merito 12	
3	480	FG 712 KB	FORD FIESTA	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	5	55,2	50.000.000	Classe di Merito 11	
4	488	DC 042 ZN	FIAT PANDA D	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	5	51	25.000.000	Classe di Merito 1	



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

SEZIONE TARGA PROVA RCA

Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenz a max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	1	XO72821	TARGA PROVA	NO	Servizio			12.000.000	Classe di Merito 8

**TABELLA CONTEGGIO PREMIO
ARD**

SEZIONE AUTOVEICOLI ARD

Targa	Modello	Finanz.	Categoria	Valore	Incendio	Tasso ²	Atti vand.	Tasso ²	Calam. Nat.	Tasso ²	Cristalli	Tasso ²	Furto	Tasso ²	Premio totale (Euro)
1	DZ972FP	FIAT SEICENTO 1.1	NO	Autoveicolo	2.000	SI		SI	SI		SI		NO		
2	DC049ZN	FIAT PANDA D	NO	Autoveicolo	3.000	SI		SI	SI		SI		NO		
3	DV723KG	SUBARU IMPREZA	NO	Autoveicolo Noleggio senza conducente	6.000	SI		SI	SI		SI		NO		



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

SEZIONE AUTOCARRI ARD

	Targa	Modello	Finanz.	Categoria	Valore	Incendi o	Tass o ?	Atti vand.	Tass o ?	Calam . Nat.	Tass o ?	Crista lli	Tass o ?	Furt o	Tass o ?	Premio totale (Euro)
1	EM 553 KF	PEGEOUT 206	NO	Autocarro Conto Proprio	4.500	SI		SI		SI		SI		NO		
2	CX 491 SC	FIAT 600	NO	Autocarro Conto Proprio	1.000	SI		SI		SI		SI		NO		
3	DS 521 LK	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro Conto Proprio	2.500	SI		SI		SI		SI		NO		
4	DK 722 VS	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro Conto Proprio	2.500	SI		SI		SI		SI		NO		
5	EB 977 PP	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro Conto Proprio	2.500	SI		SI		SI		SI		NO		
6	FL 218 SV	FORD TRANSIT FCD	SI	Autocarro Conto Proprio	23.000	SI		SI		SI		SI		SI		
7	FK 645 GA	FORD FOCUS WAGON 1.5 VAN	SI	Autocarro Conto Terzi	16.000	SI		SI		SI		SI		SI		



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri –
Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

SEZIONE AUTOVEICOLI NOLEGGIO RIMESSA ARD

Targa	Modello	Finanz.	Categoria	Valore	Incendio	Tasso ?	Atti vand.	Tasso ?	Calam. Nat.	Tasso ?	Cristalli	Tasso ?	Furto	Tasso ?	Premio totale (Euro)
1 EL 238 BV	FIAT DUCATO 120 MULTIJET 88 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	13.500	SI		SI		SI		SI		NO		
2 FN 918 FH	ALFA ROMEO GIUGLIETTA SUPER	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	20.000	SI		SI		SI		SI		SI		
3 DC 042 ZN	FIAT PANDA D	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	3.000	SI		SI		SI		SI		NO		
4 FG 712 KB	FORD FIESTA	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	12.000	SI		SI		SI		SI		SI		



Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da rimessa – Targa prova

L'Impresa

Il Contraente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 8 – Foro competente

Art. 10 – Interpretazione del contratto

Art. 11 – Durata del contratto

Condizioni che regolano l'assicurazione in generale

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 16 – Sovraccarico

Art. 17 – Esclusioni e Rivalsa

Art. 25 – Gestione delle vertenze civili e tutela penale

Condizioni speciali di assicurazione

Art. 30 – Accesso del Contraente alla documentazione dei sinistri e obbligo di informativa

Art. 31 – Danni da inquinamento

Art. 32 – Ricorso Terzi





Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di GTT S.p.A.

CAPITOLATO 2

**Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) – Garanzie varie – Autoveicoli di servizio – Autocarri – Autoveicoli Noleggio da
rimessa – Targa prova**

Condizioni particolari di assicurazione

Lettere A) – B) – C) – D) – E) – F) – G)

Sezione VI

Conteggio del premio

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)
